



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-221/22 P

**Commissione europea
contre
Deutsche Telekom AG**

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 11 giugno 2024

«Impugnazione – Concorrenza – Articoli 266 e 340 TFUE – Sentenza che riduce l'importo di un'ammenda inflitta dalla Commissione europea – Rimborso da parte della Commissione dell'importo indebitamente percepito – Obbligo di versare interessi – Qualificazione – Risarcimento forfettario della privazione del godimento dell'importo dell'ammenda indebitamente pagata – Tasso applicabile»

1. *Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Contestazione di principi giuridici applicati nella sentenza impugnata ma risultanti da sentenze precedenti – Ricevibilità (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)*

(v. punti 30, 31)

2. *Risorse proprie dell'Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Sentenza che riduce l'importo di un'ammenda inflitta dalla Commissione e pagata a titolo provvisorio dall'impresa interessata – Rimborso da parte della Commissione dell'importo indebitamente percepito – Obbligo di pagare interessi relativi all'importo rimborsato a partire dalla data del pagamento dell'ammenda – Assenza di interessi prodotti dagli importi indebitamente percepiti – Irrilevanza (Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 90, § 4)*

(v. punti 51-61, 64-68)

3. *Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Inadempimento della Commissione del suo obbligo di versare gli interessi relativi all'importo rimborsato di un'ammenda parzialmente annullata – Violazione dell'articolo 266 TFUE – Inclusione (Art. 266, comma 1, e art. 340, comma 2, TFUE)*

(v. punto 62)

4. *Risorse proprie dell'Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Sentenza che riduce l'importo di un'ammenda inflitta dalla Commissione e pagata a titolo provvisorio dall'impresa interessata – Rimborso da parte della Commissione dell'importo indebitamente percepito – Obbligo di pagare interessi relativi all'importo rimborsato a partire dalla data del pagamento dell'ammenda – Determinazione del tasso degli interessi dovuti*
(Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 83)

(v. punti 78-87)

Sintesi

La Corte, riunita in grande sezione, rigetta l'impugnazione proposta dalla Commissione europea contro una sentenza del Tribunale che la condanna a versare un risarcimento dell'importo di EUR 1 750 522,83 alla Deutsche Telekom AG a titolo di risarcimento del danno causato dal suo rifiuto di pagare interessi sull'importo da rimborsare a detta impresa in esito alla riduzione di un'ammenda che quest'ultima aveva pagato a titolo provvisorio.

Con decisione del 15 ottobre 2014¹, la Commissione ha inflitto alla Deutsche Telekom un'ammenda di EUR 31 070 000 per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga.

La Deutsche Telekom ha proposto un ricorso di annullamento di detta decisione, pur versando a titolo provvisorio tale ammenda il 16 gennaio 2015. Con sentenza del 13 dicembre 2018², il Tribunale ha accolto parzialmente tale ricorso e ha ridotto l'importo dell'ammenda di EUR 12 039 019. Il 19 febbraio 2019, la Commissione ha rimborsato tale importo alla Deutsche Telekom.

Con lettera del 28 giugno 2019, la Commissione, per contro, ha rifiutato di versare alla Deutsche Telekom interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'ammenda e la data di rimborso della parte dell'ammenda di cui si è statuito che non fosse dovuta (in prosieguo: il «periodo in questione»).

Adito di un ricorso proposto dalla Deutsche Telekom, il Tribunale³ ha statuito, segnatamente, che questo rifiuto della Commissione di pagare interessi costituisca una violazione sufficientemente qualificata dell'articolo 266, primo comma, TFUE⁴, idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea. In considerazione dell'esistenza di un nesso di causalità diretto tra questa violazione e il danno, che consiste nella perdita, nel corso del periodo in questione, degli interessi di mora sull'importo dell'ammenda indebitamente percepito, il Tribunale ha concesso alla Deutsche Telekom un risarcimento di un importo di EUR 1 750 522,

¹ Decisione C(2014) 7465 final, della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (procedimento AT.39523 – Slovak Telekom), rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015.

² Sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T-827/14, EU:T:2018:930).

³ Sentenza del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom/Commissione (T-610/19, EU:T:2022:15, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

⁴ Tale disposizione prevede l'obbligo per le istituzioni un atto delle quali sia stato annullato da una sentenza del giudice dell'Unione, di adottare tutte le misure che comporta l'esecuzione di tale sentenza.

calcolato applicando, per analogia, il tasso di interesse previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato 1268/2012⁵, vale a dire il tasso di rifinanziamento della BCE in vigore nel gennaio 2015, ossia lo 0,05%, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

La Commission a saisi la Cour d'un pourvoi contre cet arrêt.

Giudizio della Corte

La Corte respinge, innanzitutto, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Deutsche Telekom, secondo la quale il ricorso sarebbe diretto, in realtà, non contro la sentenza impugnata, ma contro la sentenza della Corte Printeos⁶, sulla quale il Tribunale si è fondato nella sua sentenza.

A questo proposito, la Corte osserva che la Commissione, come qualsiasi altra parte di un'impugnazione, deve conservare la possibilità di rimettere in discussione i principi giuridici che il Tribunale ha applicato nella sentenza di cui si chiede l'annullamento, anche se tali principi sono stati elaborati in sentenze che non possono o non possono più essere oggetto di impugnazione.

Nel caso di specie, la Commissione stessa aveva sostenuto che l'obiettivo del suo ricorso era quello di invitare la Corte a riconsiderare la sua giurisprudenza nella causa Printeos, così come applicata dal Tribunale nella sentenza impugnata. Poiché anche gli argomenti presentati dalla Commissione individuano con sufficiente precisione i punti criticati nella sentenza impugnata e i motivi per i quali essa sostiene che la sentenza è viziata da errori di diritto, la Corte dichiara l'impugnazione ricevibile.

Nel merito, la Corte respinge innanzitutto il motivo della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 266 TFUE.

A tal proposito, la Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 266, primo comma, TFUE, l'istituzione da cui è stato emanato l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza con cui detto atto è stato dichiarato nullo e non avvenuto con effetto ex tunc. Ciò comporta, segnatamente, il pagamento delle somme indebitamente percepite in base a tale atto nonché il versamento di interessi. In questo contesto, il versamento degli interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento, in quanto è destinato a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e a spingere il debitore ad eseguire quanto prima la sentenza stessa.

Più in generale, qualora siano state percepite somme di denaro in violazione del diritto dell'Unione, sia da parte di un'autorità nazionale sia da parte di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, tali somme di denaro devono essere restituite, unitamente agli interessi che coprono l'intero periodo che va dalla data del pagamento di tali somme di denaro alla data della loro restituzione, il che costituisce l'espressione di un principio generale di ripetizione delle somme indebitamente versate.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

⁶ Sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione abbia violato l'articolo 266, primo comma, TFUE, con il suo rifiuto di versare alla Deutsche Telekom gli interessi sull'importo dell'ammenda indebitamente riscossa per il periodo in questione.

La validità di tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che il Tribunale ha più volte definito gli interessi dovuti dalla Commissione nel caso di specie come «interessi moratori» o «interessi di ritardo», concetti che si riferiscono all'esistenza di un ritardo di pagamento da parte di un debitore e all'intenzione di sanzionare tale debitore. In effetti, per quanto tale qualificazione possa essere discutibile alla luce della finalità degli interessi in questione, il Tribunale ha comunque ritenuto che la Commissione fosse tenuta ad associare alla restituzione dell'importo indebitamente percepito interessi destinati a compensare forfettariamente la Deutsche Telekom per la privazione del godimento di tale importo, conformemente ai principi sopra ricordati.

Analogamente, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel respingere gli argomenti della Commissione basati sull'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato n. 1268/2012, ai sensi del quale la Commissione rimborsa al terzo interessato gli importi indebitamente percepiti, maggiorati degli «interessi prodotti». Infatti, tale eventuale obbligo di versare gli interessi effettivamente maturati non pregiudica quello gravante, in ogni caso, sulla Commissione, ai sensi dell'articolo 266, primo comma, TFUE, di risarcire forfettariamente l'impresa interessata per il mancato godimento derivante dal trasferimento alla Commissione della somma di denaro corrispondente all'importo dell'ammenda indebitamente versata, anche qualora l'investimento dell'importo dell'ammenda versata da tale impresa a titolo provvisorio non abbia prodotto un rendimento.

La Corte condivide inoltre l'analisi del Tribunale secondo cui l'obbligo della Commissione di pagare interessi a partire dalla data di riscossione provvisoria dell'ammenda non pregiudica l'effetto deterrente delle ammende, che deve essere conciliato con le esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva. In ogni caso, l'effetto deterrente delle ammende non può essere invocato nel contesto di ammende che sono state annullate o ridotte da un giudice dell'Unione, in quanto la Commissione non può di fare affidamento su un atto che è stato dichiarato illegale ai fini della deterrenza.

In secondo luogo, la Corte analizza il motivo della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il tasso di interesse da corrispondere alla Deutsche Telekom sia pari al tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali, per analogia con l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

A tal proposito, essa ricorda che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini della determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere a un'impresa che ha pagato un'ammenda inflitta dalla Commissione, in seguito all'annullamento o alla riduzione di tale ammenda, tale istituzione deve applicare l'articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 allora in vigore, che prevedeva diversi tassi di interesse per i crediti non rimborsati entro la scadenza.

La Corte osserva che il tasso previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), applicato per analogia dal Tribunale nella presente causa, non fissa certamente il tasso di interesse corrispondente a un risarcimento forfettario come quello in questione nella presente causa, ma l'ipotesi distinta di un pagamento tardivo. È proprio per questo motivo che il Tribunale ha applicato tale disposizione per analogia. Orbene, applicando per analogia il tasso di rifinanziamento della BCE maggiorato di

3,5 punti percentuali, che non appare irragionevole o sproporzionato alla luce della finalità degli interessi in questione, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell'esercizio della competenza conferitagli nell'ambito di un procedimento volto a stabilire la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

La Corte respinge altresì l'argomento dedotto in subordine dalla Commissione secondo cui il tasso dell'1,55% previsto dall'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 1268/2012 dovrebbe essere applicato per analogia in caso di costituzione di una garanzia finanziaria.

A tal proposito, la Corte osserva che un'impresa che, pur avendo presentato un ricorso contro la decisione della Commissione di infliggerle un'ammenda, ha pagato tale ammenda a titolo provvisorio non si trova nella stessa situazione di un'impresa che deposita una garanzia bancaria in attesa dell'esaurimento dei mezzi di ricorso. Infatti, poiché quest'ultima impresa non ha trasferito la somma di denaro corrispondente all'importo dell'ammenda inflitta, la Commissione non può essere tenuta a restituire un importo indebitamente percepito. L'unica perdita finanziaria eventualmente subita dall'impresa interessata è il risultato della sua stessa decisione di costituire una garanzia bancaria.

Infine, la Corte sottolinea che, se la Commissione dovesse ritenere che le attuali disposizioni normative non tengono adeguatamente conto di una situazione come quella all'origine della presente causa, spetterebbe ad essa o, eventualmente, al legislatore dell'Unione porre rimedio a tale lacuna. Ciò premesso, considerato che l'obbligo della Commissione di applicare interessi sul rimborso di un'ammenda annullata in tutto o in parte da un organo giurisdizionale dell'Unione deriva dall'articolo 266, primo comma, TFUE, qualsiasi nuovo metodo o procedura per il calcolo di tali interessi deve rispettare gli obiettivi perseguiti dagli interessi medesimi. Di conseguenza, il tasso di interesse applicabile a tali interessi non può limitarsi a compensare il deprezzamento monetario, senza coprire il risarcimento forfettario per la temporanea privazione dell'uso dei fondi corrispondenti all'importo indebitamente percepito dalla Commissione.

Per questi motivi, la Corte respinge il secondo motivo della Commissione e, di conseguenza, respinge integralmente l'impugnazione.